Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3069

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANDRIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2011

Misure per il sostegno di interventi di progettazione culturale inerenti la valorizzazione di beni immobili di proprietà di comuni, province e regioni

TIPOGRAFIA DEL SENATO (175)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di fornire uno strumento finanziario per il sostegno alla progettualità culturale per la valorizzazione dei beni immobili a disposizione dei comuni, delle province e delle regioni.

Sebbene sia innegabile che il patrimonio culturale italiano costituisca un elemento fondante dell'identità e del benessere del nostro popolo, oltre che un impareggiabile riferimento sul piano mondiale, così come testimoniano i numerosi riconoscimenti ricevuti dall'UNESCO, esso spesso non risulta oggetto di un'adeguata attività di valorizzazione che lo renda fruibile dai cittadini.

La valorizzazione del patrimonio culturale è infatti un'attività di primaria importanza per garantire il godimento dei beni, laddove essa consiste nel promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e nell'assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, così come dettato dall'articolo 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 22.

Non è più possibile infatti concepire l'intervento pubblico sui beni culturali come limitato alla sola tutela, che pure è condizione imprescindibile per la vita del patrimonio stesso.

E ciò per tre ordini di motivi: innanzitutto perché un bene è autenticamente pubblico quando ogni cittadino può fruirne pienamente; poi perché il patrimonio culturale può efficacemente estrinsecare i suoi effetti positivi in termini di educazione, conoscenza e benessere solo se i suoi valori vengono adeguatamente espressi e diffusi; infine perché, in questo momento di grave difficoltà finanziaria del Paese, solo un'adeguata valorizzazione del patrimonio può far sì che vengano generate nuove risorse per l'autosostentamento dei beni.

Ciò è ancor più vero se si tiene conto dell'approvazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, meglio conosciuto come «federalismo demaniale», il quale prevede anche la cessione da parte dello Stato agli enti locali di beni immobili a destinazione culturale.

In particolare, per quanto concerne i beni culturali, l'articolo 5, comma 5, del suddetto decreto subordina il trasferimento dei beni alla sottoscrizione di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio. I beni su cui si è avviata la procedura di cessione richiesta da 211 enti locali, localizzati in 15 regioni, sono 466, secondo i dati forniti dall'Agenzia del demanio.

Il federalismo demaniale comporterà, dunque, la cessione da parte dello Stato agli enti locali di numerosi immobili i quali, a parte ciò che riguarda gli ordinari interventi di restauro e adeguamento infrastrutturale, dovranno essere oggetto di programmi specifici che ne garantiscano una attiva valorizzazione. Tale programmazione dovrà essere valutata da un tavolo tecnico operativo, che sarà di volta in volta organizzato di concerto con le strutture periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali.

Se dunque la valorizzazione degli immobili trasferiti è condizione imprescindibile per la loro cessione agli enti locali, si pone con forza la questione della gestione dei nuovi, importanti, spazi a loro disposizione.

I casi di gestione sostenibile degli investimenti culturali da parte degli enti locali (specialmente quando si intende coinvolgere i

soggetti privati) sono infatti assai rari e le esperienze di successo si caratterizzano per la loro efficienza in ragione di significative innovazioni sia dal punto di vista giuridico – organizzativo (di *governance)* che dei profili professionali, che vengono coinvolti nei processi manageriali.

Tali innovazioni, per essere adeguatamente elaborate e introdotte nella prassi delle amministrazioni e nelle loro specificità territoriali, hanno bisogno però di una adeguata progettazione, che richiede indubbiamente un investimento in studi specifici; tali studi, noti come studi di fattibilità, sono volti a mostrarne le varie opzioni di sostenibilità gestionale ed economico-finanziaria. L'onere economico di realizzazione di tali studi difficilmente può essere affrontato dalle amministrazioni locali le quali, una volta acquisiti gli immobili, si troveranno ragionevolmente a sostenere i costi di ristrutturazione e adeguamento; tali costi dovranno essere orientati alla nuova funzione che si intende attribuire agli immobili stessi.

In effetti, una migliore consapevolezza del «da farsi» e di come rendere sostenibile la gestione dei nuovi beni messi a disposizione dalla normativa del federalismo demaniale consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche migliorando la qualità dell'offerta culturale per lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Al fine di favorire tale processo si ritiene utile, dunque, costituire un Fondo per la progettualità culturale, oggetto di questo disegno di legge, le cui condizioni di funzionamento siano definite anche in funzione delle esigenze di bilancio degli enti locali e della capacità di attrarre risorse private.

Il modello a cui si fa riferimento si ispira al Fondo rotativo per la progettualità delle infrastrutture istituito presso la Cassa depositi e prestiti (CDP) dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, la cui finalità consiste nel razionalizzare ed accelerare la spesa per gli investimenti delle amministrazioni pubbliche e di finanziare la progettazione nelle sue tre fasi (preliminare, definitiva ed esecutiva). L'esperienza del fondo rotativo per la progettualità della CDP può essere infatti un interessante riferimento per la messa a punto di un nuovo strumento di finanziamento dedicato alla progettazione in campo culturale, che ha lo scopo di verificarne in anticipo la sostenibilità economico-finanziaria e gestionale. Uno studio di fattibilità affidabile, peraltro, sarebbe anche la condizione indispensabile per il coinvolgimento di potenziali *partner* privati (fondazioni, camere di commercio, imprese).

Alla stregua del Fondo rotativo per la progettualità della CDP, il Fondo per la progettualità culturale potrebbe, dunque, avere natura rotativa, sicché la disponibilità di risorse verrebbe ricostituita attraverso i rimborsi di volta in volta versati dagli utilizzatori. Inoltre, le sue condizioni di tasso dovrebbero essere particolarmente favorevoli – offrendo un saggio d'interesse fortemente concorrenziale rispetto ai tassi applicati dagli istituti di credito – e le modalità di rimborso estremamente flessibili, al fine di poter adeguatamente rispondere alle necessità operative degli enti locali.

Un simile strumento, se adeguatamente progettato, andrebbe incontro alle reali esigenze delle amministrazioni locali; queste ultime si trovano, infatti, in evidente difficoltà quando si tratta di studiare in profondità la sostenibilità di lungo periodo della rifunzionalizzazione di siti di valore storico-artistico che, molto spesso, passa per una riorganizzazione dell'offerta culturale e per una forte innovazione delle modalità gestionali e di *management.* Permettere l'accesso agevolato, da parte degli enti locali, a fonti di finanziamento finalizzate alla progettualità culturale potrebbe favorire una migliore consapevolezza sulle varie opzioni di sostenibilità economico-finanziaria e facilitare la partecipazione al capitale di rischio anche di aziende private. Il nuovo strumento verrà dunque assegnato ad ARCUS, la società che opera se-

condo gli indirizzi del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo sviluppo dell'arte. Introducendo il Fondo per la progettualità culturale, ARCUS adempirebbe completamente alla sua missione dichiarata di «sostenere in modo innovativo progetti importanti e ambiziosi concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, anche nelle sue possibili interrelazioni con le infrastrutture strategiche del Paese». L'introduzione del nuovo strumento e la sua corretta applicazione potrebbero determinare le condizioni per un virtuoso sviluppo locale, centrato sulla valorizzazione delle infrastrutture culturali, in grado di cogliere obiettivi di efficienza, efficacia e sostenibilità delle politiche per la cultura e per la crescita sociale ed economica dei territori.

Nel merito, si istituisce, all'articolo 1 della presente proposta, un Fondo per la progettualità culturale.

All'articolo 2 è delineato l'ambito di intervento del suddetto Fondo; esso ha come scopo quello di sostenere la progettazione culturale inerente la valorizzazione di beni immobili di proprietà di comuni, province e regioni e sostenere i piani di rifunzionalizzazione di siti di valore storico-artistico.

Ai sensi dell'articolo 3, la gestione del Fondo di cui all'articolo 1 è affidata alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus SPA.

All'articolo 4, infine, è specificato che la dotazione finanziaria del Fondo è stabilita dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fondo per la progettatualità culturale)

1. È istituito il Fondo per la progettualità culturale, di seguito denominato «Fondo».

Art. 2.

(Ambito di intervento del Fondo)

1. Il Fondo è finalizzato al sostegno di interventi di progettazione culturale inerenti la valorizzazione di beni immobili di proprietà di comuni, province e regioni, al sostegno di piani di rifunzionalizzazione di siti di valore storico-artistico e per gli interventi di innovazione delle modalità gestionali e di *management* dei suddetti beni.

Art. 3.

(Funzionamento del Fondo)

1. La gestione del Fondo è affidata alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus SPA nell'osservanza delle finalità operative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del suo statuto.

2. Il Fondo ha natura rotativa. La disciplina delle modalità per l'utilizzo e la destinazione delle risorse del Fondo sono stabilite dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 4.

(Dotazione finanziaria del Fondo)

1. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'interno delle risorse destinate ad Arcus SPA ai sensi dell'articolo 32, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dalle altre sue fonti di finanziamento secondo l'articolo 3, comma 3, dello statuto della medesima società.

€ 1,00